



Rete Natura 2000

Direttiva 92/43/CEE “Habitat” - Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”

IT1160067 – Vallone dell’Arma

Misure di conservazione sito-specifiche



Parco Naturale
Alpi Marittime

**Ente di gestione
delle Aree protette delle Alpi Marittime**



**Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio
Settore Biodiversità e Aree Naturali**

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (*Principi generali, ambito di applicazione e valenza*)

Art. 2 (*Divieti*)

TITOLO II MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI E AGLI HABITAT PRESENTI ALL'INTERNO DEL SITO IT1160067 – VALLONE DELL'ARMA

CAPO I – Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di ambienti forestali

Art. 3 (*Disposizioni generali*)

Art. 4 (*Norme per le Faggete (F. neutrofile – 9130, cod. Palearctic 41.13 e 41.174; F. basifile mesoxerofile – 9150, cod. Palearctic 41.16)*)

Art. 5 (*Norme per i Boschi di tiglio, frassino e acero di monte di ghiaioni e d'impluvio - 9180*, Cod. Palearctic 41.40*)

Art. 6 (*Norme per gli arbusteti e le formazioni arboree e arborescenti rupestri - 5210*, Cod. Palearctic 32.132*)

CAPO II - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di ambienti aperti

Art. 7 (*Disposizioni generali*)

Art. 8 (*Norme per le Lande alpine e boreali – 4060, Cod. Palearctic 31.4*)

Art. 9 (*Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'Alyso-Sedion – 6110*, Cod. Palearctic 34.11*)

Art. 10 (*Praterie basifile e acidofile subalpine e alpine – 6170, Cod. Palearctic 36.41*)

Art. 11 (*Norme per le praterie secche su calcare a Bromus erectus (Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) - 6210*, Cod. Palearctic 34.30*)

Art. 12 (*Norme per le bordure planiziali, montane e alpine di megaforie idrofile – 6430, Cod. Palearctic 37.70*)

Art. 13 (*Ambienti rupestri - 8130, Cod. Palearctic 61.30, 8160*, Cod. Palearctic 61.31, 8210, Cod. Palearctic 62.10, 8230, Cod. Palearctic 36.2*)

CAPO III - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere

Art. 14 (*Norme per le acque stagnanti oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp. – 3140, Cod. Palearctic 22.15*)

Art. 15 (*Norme per le Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi (Cratoneurion) - 7220*, Cod. Palearctic 54.12*)

CAPO IV - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di ambienti delle acque correnti

Art. 16 (*Norme per la vegetazione riparia erbacea e arbustiva di greto dei fiumi e dei torrenti – 3220, Cod. Palearctic 24.222*)

CAPO V - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di ambienti agricoli

Art. 17 (*Norme per le praterie montane da fieno – 6520, Cod. Palearctic 38.30, Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) – 6510 (Cod. Palearctic 38.2)*)

TITOLO III

MISURE SPECIFICHE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE

CAPO I – Specie vegetali

Art. 18 (*Disposizioni generali*)

Art. 19 (*Misure di conservazione per tutte le specie vegetali di cui all'allegato A Tabella 2*)

CAPO II – Specie animali

Art. 20 (*Misure di conservazione generali*)

INVERTEBRATI

Art. 21 (*Misure per la tutela dei Lepidotteri*)

Art. 22 (*Misure per la tutela di Euphydryas maturna*)

Art. 23 (*Misure per la tutela di Parnassius mnemosyne*)

Art. 24 (*Misure per la tutela di Maculinea arion*)

Art. 25 (*Misure per la tutela di Euplagia quadripunctaria*)

Art. 26 (*Misure per la tutela di Rosalia alpina*)

ANFIBI

Art. 27 (*Anfibi che si riproducono in raccolte d'acqua ferma*)

RETTILI

Art. 28 (*Misure per la tutela di Podarcis muralis, Lacerta bilineata*)

PESCI

Art. 29 (*Misure per la tutela di Cottus gobio*)

Art. 30 (*Specie ittiche delle acque correnti*)

UCCELLI

Art. 31 (*Misure per la tutela di Aquila chrysaetos*)

Art. 32 (*Misure per la tutela di Bubo bubo*)

Art. 33 (*Misure per la tutela di Falco peregrinus*)

Art. 34 (*Misure per la tutela di Dryocopus martius*)

Art. 35 (*Misure per la tutela di Lanius collurio*)

Art. 36 (*Misure a favore di Alectoris graeca saxatilis*)

MAMMIFERI

Art. 37 (*Misure per la tutela di Canis lupus*)

ALLEGATI

Allegato A – Tipologie ambientali e principali specie

Tab. 1 – Sinossi delle tipologie ambientali del Sito della Rete Natura 2000 IT1160067 – Vallone dell'Arma

Tab. 2 – Elenco delle specie, comprese quelle di interesse conservazionistico non inserite nelle Direttive

Tab. 3 - Piano di monitoraggio delle specie inserite negli allegati della Direttiva e di specie di interesse naturalistico

Allegato B – Modello spaziale - "Aree idonee alla riproduzione della Specie Lupo in Regione Piemonte"

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Principi generali, ambito di applicazione e valenza)

1. Ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 *“Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”* sono disposte le seguenti misure di conservazione, al fine di mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC), IT1160067 – Vallone dell'Arma in applicazione dell'articolo 4 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (denominata di seguito Direttiva Habitat), dell'articolo 4 della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (denominata di seguito Direttiva Uccelli) e del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. *“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”*.

2. Le presenti misure di conservazione recepiscono e integrano quanto previsto dal Decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 e s.m.i. *“Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”* e quanto previsto dalle *“Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte”* (approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014, modificate con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, con D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016, con DGR. n. 24-2976 del 29/2/2016 ,con D.G.R. n. 1-1903 del 4/9/2020 ed eventuali modifiche successive) e trovano applicazione immediata nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT1160067 – Vallone dell'Arma e nella corrispondente Zona Speciale di Conservazione (ZSC) all'atto della designazione con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare (di seguito denominato Sito)..

3. Le presenti misure di conservazione sito-specifiche sono costituite dai Titoli I, II, III, IV, V e dai relativi allegati B, C e D, delle succitate *“Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte”*, che si intendono qui integralmente richiamati ai fini della loro efficacia ed applicazione, nonché dalle ulteriori disposizioni contenute nel successivo Titolo II *“Misure di Conservazione relative alle tipologie ambientali e agli habitat presenti all'interno del Sito IT1160067 – Vallone dell'Arma e nel seguente Titolo III “Misure specifiche per specie o gruppi di specie”*, nonché nell'allegato A.

Art. 2

(Divieti)

1. E' fatto divieto di attrezzare nuove vie di arrampicata o vie ferrate senza l'assenso del Soggetto gestore.
2. E' fatto divieto di decollo, atterraggio e sorvolo a quote inferiori ai 500 metri dal suolo con aeromobili a motore e non, per finalità turistico-sportive. Il decollo, atterraggio e sorvolo a quote inferiori a 500 metri dal suolo effettuati con altre finalità, compreso l'utilizzo di aeromobili a controllo remoto (droni), sono ammessi previo l'assenso del Soggetto Gestore. Sono fatti salvi i motivi di soccorso, pubblica sicurezza, spegnimento incendi.

TITOLO II
MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI E AGLI HABITAT
PRESENTI ALL'INTERNO DEL SITO IT1160067 – VALLONE DELL'ARMA

CAPO I – Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di ambienti forestali

Art. 3
(Disposizioni generali)

1. È vietato qualsiasi intervento selvicolturale, incluso il concentramento e l'esbosco dal 1° aprile al 15 giugno fino a 1000 metri di quota e dal 1° maggio al 15 luglio per quote superiori.

Art. 4
(Norme per le Faggete (F. neutrofile – 9130, cod. Palearctic 41.13 e 41.174; F. basifile mesoxerofile – 9150, cod. Palearctic 41.16))

1. Divieti:

- a) attuare forme di governo e trattamento che prevedano la costituzione o il mantenimento di cedui e/o fustaie coetanee su superfici accorpate di oltre 2 ettari per i cedui e di 0,5 ettari per le fustaie;
- b) prelevare portaseme di latifoglie mesofile nei diradamenti e nei tagli di avviamento a fustaia; in popolamenti con meno di 10 soggetti ad ettaro adulti fruttificanti il divieto è esteso a tutti gli interventi;
- c) abbattere esemplari di tasso e agrifoglio;
- d) qualsiasi intervento selvicolturale, incluso il concentramento e l'esbosco, entro 20 metri dal perimetro della stazione o habitat, in presenza di:
 - 1. particolari specie di interesse conservazionistico segnalate dal Centro per la Biodiversità Vegetale;
 - 2. megaforbieti d'interesse conservazionistico.

2. Obblighi:

- a) le fustaie sono trattate a tagli a scelta culturale per piede d'albero o per piccoli gruppi fino a 1000 metri quadri, con periodo di curazione minimo di 10 anni e prelievo non superiore al 30 per cento della provvigione;
- b) per interventi nei cedui, la conversione a fustaia o al governo misto, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 lettera a);
- c) per il governo misto, la superficie massima delle tagliate è pari a 5 ettari, il turno minimo è di 25 anni e andranno rilasciate prioritariamente, se presenti, le latifoglie mesofile, fatto salvo quanto previsto all'art. 2 delle presenti Misure di Conservazione e all'art 15 delle "Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte". Nel caso in cui la componente a ceduo abbia un'età superiore ai 30 anni, è obbligatoria la conversione a fustaia;
- d) nel caso di governo misto, la superficie massima delle tagliate è pari a 5 ettari, il turno minimo è di 25 anni e andranno rilasciate prioritariamente le latifoglie mesofile;
- e) altre forme di governo e trattamento potranno essere condotte solo su superfici non superiori al 25 per cento dell'habitat se previste dal piano di gestione del Sito o da un Piano Forestale Aziendale che abbia espletato la procedura di valutazione d'incidenza;
- f) ai limiti superiori del bosco e per una profondità di 10 metri ai margini esterni del bosco deve essere mantenuta una fascia a evoluzione libera conservando anche esemplari molto ramosi;
- g) in presenza di tasso e agrifoglio è obbligatorio il governo a fustaia mettendo progressivamente in luce i sempreverdi presenti e la loro rinnovazione.

3. Buone pratiche:

- a) avviamento a fustaia per evoluzione naturale nelle faggete mesoxerofile;

- b) rinfoltimento o impianto di latifoglie mesofile nelle stazioni idonee per le diverse specie, a partire da materiale di propagazione autoctono in carenza di portaseme locali, con adeguate protezioni da ungulati ove necessario;
- c) in presenza di almeno 100 ettari di faggeta conservazione di almeno il 10 per cento della superficie dei popolamenti trattati a evoluzione libera, distribuita in condizioni stazionali rappresentative o in condizioni più fragili o ecotonali;
- d) incentivazione dell'attività di conservazione in banca del germoplasma e coltivazione in banca colturale delle specie di interesse conservazionistico tipiche dell'habitat;
- e) realizzazione di interventi di traslocazione di specie di interesse conservazionistico tipiche dell'habitat, per il miglioramento dello stato di conservazione dell'habitat o in presenza di habitat degradati;
- f) svolgimento di monitoraggi floristico-vegetazionali delle dinamiche riguardanti l'habitat (rigenerazione dei popolamenti delle specie, ecc.);
- g) svolgimento di campagne di ricerca e monitoraggi delle specie di interesse conservazionistico tipiche dell'habitat.

Art. 5

(Norme per i Boschi di tiglio, frassino e acero di monte di ghiaioni e d'impiuvio - 9180, Cod. Palearctic 41.40)*

1. Divieti:

- a) prelevare i portaseme in popolamenti con meno di 20 soggetti adulti fruttificanti ad ettaro per ciascuna delle specie caratteristiche;
- b) creare aperture o tagli per gruppi su superfici superiori a 1000 m²;
- c) eseguire qualsiasi intervento selvicolturale, incluso il concentramento e l'esbosco, in presenza di:
 - 1. particolari specie di interesse conservazionistico segnalate dal Centro per la Biodiversità Vegetale, entro 20 m dal perimetro della stazione della specie;
 - 2. megaforbieti d'interesse conservazionistico o di ambienti rocciosi freschi associati, entro 20 m dal perimetro della fascia di pertinenza dell'habitat;
 - 3. suoli sensibili all'erosione e canali di valanga;
- d) realizzare nuove captazioni, drenaggi, modifiche dell'alveo, in presenza di acque correnti.

2. Obblighi:

- a) evoluzione libera per le formazioni di forra e rupicole e in presenza dell'habitat sopra i 1200 metri di altitudine, salvo progetti autorizzati dal Soggetto gestore previa l'espertamento della procedura di Valutazione di Incidenza ;
- b) conservazione delle specie localmente meno rappresentate o sporadiche di cui all'allegato C delle "Misure per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte", con particolare riferimento a olmo montano, acero riccio, tiglio a grandi foglie, tasso, incluse le pioniere (ontano bianco) e quelle in successione o di habitat in contatto (faggio, rovere).

3. Buone pratiche:

- a) incentivazione di attività di conservazione in banca del germoplasma e coltivazione in banca colturale delle specie di interesse conservazionistico tipiche dell'habitat;
- b) realizzazione di interventi di traslocazione per il miglioramento dello stato di conservazione dell'habitat o in presenza di habitat degradati, oppure di popolazioni ridotte di specie di interesse conservazionistico tipiche dell'habitat o di specie forestali tipiche dell'habitat;
- c) svolgimento di rilevamenti floristico-vegetazionali per la caratterizzazione più approfondita dell'habitat;
- d) elaborazione di una cartografia delle aree di presenza dell'habitat, anche se di superficie puntuale o in forma residuale;
- e) svolgimento di monitoraggi floristico-vegetazionali delle dinamiche riguardanti l'habitat (rigenerazione dei popolamenti delle specie, ecc.);
- f) svolgimento di campagne di ricerca e monitoraggi delle specie di interesse conservazionistico tipiche dell'habitat;

- g) promozione di interventi volti all'affermazione delle specie indicatrici a scapito delle conifere sulle superfici limitrofe all'habitat e potenzialmente in condizioni idonee al suo insediamento.

Art. 6

(Norme per gli arbusteti e le formazioni arboree e arborescenti rupestri - 5210, Cod. Palearctic 32.132)*

1. Divieti:

- a) abbruciamento di materiale vegetale;
- b) pascolamento;
- c) movimentazione di detriti e altre attività o interventi che possano incidere sulla vegetazione rupicola;
- d) attrezzatura *ex novo* di pareti di roccia per l'arrampicata o di vie ferrate.

2. Obblighi:

- a) evoluzione libera, fatti salvi gli interventi finalizzati alla conservazione dell'habitat;
- b) impedire l'uscita da sentieri, strade e piste forestali, con eventuale apposizione di segnaletica da parte del soggetto gestore;
- c) espletamento della valutazione di incidenza per l'apertura di nuovi sentieri o modifiche di quelli esistenti.

3. Buone pratiche:

- a) in caso di dinamiche evolutive sfavorevoli all'habitat d'interesse conservazionistico, attuazione di progetti di conservazione dell'habitat e di altri habitat non forestali di interesse conservazionistico associati, mediante tagli selettivi di altre specie legnose d'invasione e rinfoltimenti con le specie caratteristiche;
- b) incentivazione di attività di conservazione in banca del germoplasma e coltivazione in banca colturale delle specie di interesse conservazionistico tipiche dell'habitat;
- c) svolgimento di studi di approfondimento sulla caratterizzazione fitosociologica dell'habitat;
- d) svolgimento di ricerche sul campo per precisare i limiti dell'areale e le diverse caratteristiche stagionali dell'habitat;
- e) svolgimento di monitoraggi floristico-vegetazionali sulle dinamiche riguardanti l'incidenza del pascolamento sull'evoluzione dei popolamenti;
- f) controllo delle specie strutturanti l'habitat, indicatrici e specie target;
- g) aggiornamento della cartografia delle aree di presenza dell'habitat.

CAPO II - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di ambienti aperti

Art. 7

(Disposizioni generali)

- 1. Negli habitat aperti con presenza di specie di interesse conservazionistico o di rilevante importanza per la conservazione degli habitat, segnalate dal Centro per la Biodiversità Vegetale, il Soggetto gestore può interdire lo svolgimento di attività (pascolamento, sfalcio, decespugliamento, tagli, trasemine, ecc.) fino alla fruttificazione o disseminazione delle specie medesime.
- 2. Nell'ambito di interventi di recupero e ripristino di prati stabili, praterie e prato-pascoli sono da promuovere gli inerbimenti mediante l'utilizzo di sementi autoctone di origine locale, ottenute da siti di raccolta con composizione vegetazionale compatibile con il contesto interferito.

Art. 8

(Norme per le Lande alpine e boreali – 4060, Cod. Palearctic 31.4)

1. Divieti:
 - a) abbruciamento di materiale vegetale;
 - b) pascolamento nei lavandeti a vegetazione chiusa.
2. Obblighi:
 - a) nei lavandeti a vegetazione aperta utilizzo pascolivo estensivo, con carico mantenibile calcolato attribuendo un valore pastorale non superiore a 7;
3. Buone pratiche:
 - a) operazioni di rafforzamento delle popolazioni di specie di interesse conservazionistico tipiche dell'habitat;
 - b) apposizione di segnaletica atta a favorire l'individuazione della rete sentieristica da parte degli escursionisti;
 - c) studi di approfondimento sulla caratterizzazione fitosociologica dell'habitat;
 - d) controllo delle specie strutturanti l'habitat, delle specie indicatrici e delle specie target;
 - e) ricerche sul campo per precisare i limiti dell'areale di distribuzione e le diverse caratteristiche stazionali dell'habitat;
 - f) approfondimenti sulle comunità briofitiche e licheniche presenti.

Art. 9

(Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'Alysso-Sedion – 6110, Cod. Palearctic 34.11)*

1. Obblighi:
 - a) Evoluzione libera, salvo interventi previsti dal Soggetto gestore per miglioramenti conservativi dell'habitat.
2. Buone pratiche:
 - a) incentivazione di attività di conservazione in banca del germoplasma e coltivazione in banca colturale delle specie di interesse conservazionistico tipiche dell'habitat;
 - b) svolgimento di monitoraggi floristico-vegetazionali delle dinamiche riguardanti gli habitat (rigenerazione dei popolamenti delle specie, ecc.);
 - c) esecuzione di interventi di decespugliamento per contrastare l'insediamento di specie arbustive;
 - d) utilizzazione delle formazioni con pascolo estensivo periodico, solo ovino, a scopo conservativo, per contrastare lo sviluppo di specie perenni;
 - e) approfondimento delle conoscenze sull'impatto del pascolamento.

Art. 10

(Praterie basifile e acidofile subalpine e alpine – 6170, Cod. Palearctic 36.41)

1. Divieti:
 - a) lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente, incluse le concimazioni diverse da quelle organiche e comunque evitando la concentrazione di fertilità;
 - b) pascolamento.
2. Buone pratiche:
 - a) manutenzione e rifacimento di muretti a secco e altri manufatti tradizionali;
 - b) incentivazione di attività di conservazione in banca del germoplasma e coltivazione in banca colturale delle specie di interesse conservazionistico tipiche dell'habitat;
 - c) realizzazione di interventi di traslocazione di specie strutturanti e/o di interesse conservazionistico tipiche dell'habitat per il miglioramento dello stato di conservazione o in presenza di habitat degradati;
 - d) svolgimento di monitoraggi floristico-vegetazionali delle dinamiche riguardanti gli habitat (rigenerazione dei popolamenti delle specie, ecc.);
 - e) controllo delle specie strutturanti l'habitat, delle specie indicatrici e delle specie target;

- f) svolgimento di campagne di ricerca e monitoraggi delle specie di interesse conservazionistico tipiche dell'habitat.

Art. 11

*(Norme per le praterie secche su calcare a Bromus erectus (Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) - 6210*, Cod. Palearctic 34.30)*

1. Divieti:

- a) irrigazioni, concimazioni, lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente, escluse le restituzioni degli animali al pascolo, e comunque evitando la concentrazione di fertilità;
- b) effettuazione di più di due turni di pascolo o due sfalci annuali.

2. Obblighi:

- a) sulle superfici individuate dal Soggetto gestore, sentito il parere del Centro per la Biodiversità Vegetale, effettuare lo sfalcio, il decespugliamento e/o il pascolamento tardivamente dopo la disseminazione di specie di interesse conservazionistico;
- b) adottare tecniche di pascolo turnato, sorvegliato guidato o confinato, senza pernottamento degli animali concentrato e ripetuto nello stesso luogo;
- c) stabilire i carichi animali in funzione delle risorse foraggere, evitando concentrazioni che possano causare sentieramenti e alterare le caratteristiche della cotica;

3. Buone pratiche:

- a) redazione di un piano pastorale che stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale degli animali domestici pascolatori, alternando utilizzazioni più intensive e meno intensive a rotazione negli anni;
- b) manutenzione e rifacimento di muretti a secco e altri manufatti tradizionali;
- c) incentivazione di attività di conservazione in banca del germoplasma e coltivazione in banca colturale delle specie di interesse conservazionistico tipiche dell'habitat;
- d) realizzazione di interventi di traslocazione di specie strutturanti e/o di interesse conservazionistico tipiche dell'habitat per il miglioramento dello stato di conservazione o in presenza di habitat degradati;
- e) svolgimento di monitoraggi floristico-vegetazionali delle dinamiche riguardanti gli habitat (rigenerazione dei popolamenti delle specie, impatto del pascolamento, ecc.);
- f) esecuzione di tagli e decespugliamenti per contrastare l'insediamento di specie arboree e arbustive;
- g) applicazione di modalità di pascolo atte al contenimento della diffusione delle specie erbacee non appetibili agli animali e impoverenti la diversità floristica dell'habitat.

Art. 12

(Norme per le bordure planiziali, montane e alpine di megaforie idrofile – 6430, Cod. Palearctic 37.70)

1. Divieti:

- a) prosciugamento artificiale, anche temporaneo, delle zone umide permanenti; sono fatti salvi gli interventi di disinquinamento o di eradicazione di specie alloctone invasive;
- b) nuove captazioni permanenti o temporanee per prelievi a uso potabile e per l'abbeverata del bestiame;
- c) operazioni di bonifica, drenaggi, modifica di attuali captazioni e ogni altra alterazione del reticolo idrico facente parte del bacino idrologico immissario nell'habitat;
- d) pascolamento, salvo interventi previsti dal Soggetto gestore per miglioramenti conservativi dell'habitat.

2. Obblighi:

- a) realizzazione di qualsiasi intervento o attività secondo le indicazioni impartite dal Soggetto Gestore;
- b) contenimento o eradicazione delle specie alloctone invasive sulle superfici individuate dal Soggetto gestore;

- c) non creare aperture in ambiente boschivo che possano modificare lo stato dei luoghi;
- d) rilascio entro il margine boschivo degli arbusti insediati tra l'habitat e la formazione arborea.

3. Buone pratiche:

- a) incentivazione di attività di conservazione in banca del germoplasma e coltivazione in banca colturale delle specie di interesse conservazionistico tipiche dell'habitat;
- b) effettuazione di interventi di traslocazione di specie strutturanti e/o di interesse conservazionistico tipiche dell'habitat per il miglioramento dello stato di conservazione o in presenza di habitat degradati;
- c) svolgimento di monitoraggi floristico-vegetazionali delle dinamiche riguardanti gli habitat (rigenerazione dei popolamenti delle specie, ecc.);
- d) controllo delle specie strutturanti l'habitat, delle specie indicatrici e delle specie target;
- e) decespugliamento degli arbusti invasivi negli habitat degradati e sfalcio periodico da effettuare in alternanza annuale sul 50% della superficie di pertinenza dell'habitat.

Art. 13

(Ambienti rupestri - 8130, Cod. Palearctic 61.30, 8160*, Cod. Palearctic 61.31, 8210, Cod. Palearctic 62.10, 8230, Cod. Palearctic 36.2)

1. Divieti:

- a) apertura di cave, prelievi o movimentazioni di detriti e altre attività o interventi che possano incidere sulla vegetazione rupicola;
- b) abbruciamento di materiale vegetale;
- c) stazionamento concentrato degli animali domestici;
- d) negli habitat 8130 e 8160*: apertura di sentieri e piste forestali; pascolo sulle superfici con presenza di stazioni di specie di interesse conservazionistico;
- e) nell'habitat 8210: attrezzatura *ex novo* di pareti di roccia per l'arrampicata o di vie ferrate in presenza di stazioni di specie floristiche e/o faunistiche rupicole di interesse conservazionistico.

2. Obblighi:

- a) sui ghiaioni l'accesso del pubblico è ammesso esclusivamente sulla rete viaria e sentieristica esistente;
- b) destinare gli ambienti rupestri alla loro dinamica naturale; sono fatti salvi gli interventi necessari a stabilizzare pareti o versanti in caso di pericolo di caduta massi incombenti su insediamenti e infrastrutture;
- c) nell'habitat 8230: evoluzione libera sulle superfici individuate e segnalate dal Soggetto gestore, salvo interventi di decespugliamento e/o taglio di alberi atti al mantenimento dello stato di conservazione dell'habitat.

3. Buone pratiche:

- a) svolgimento di indagini bibliografiche e campagne di rilevamento sul campo al fine di aggiornare lo stato delle conoscenze degli habitat e le informazioni nella banca dati floristico-vegetazionale della Regione Piemonte;
- b) elaborazione di mappe di distribuzione;
- c) sensibilizzazione e divulgazione sul valore naturalistico e paesaggistico dell'habitat;
- d) incentivazione di attività di conservazione in banca del germoplasma e coltivazione in banca colturale delle specie di interesse conservazionistico tipiche dell'habitat;
- e) effettuazione di interventi di traslocazione per il miglioramento dello stato di conservazione dell'habitat o in presenza di habitat degradati oppure di popolazioni ridotte, previo studi di fattibilità, di specie di interesse conservazionistico tipiche dell'habitat;
- f) svolgimento di rilevamenti floristico-vegetazionali per la caratterizzazione più approfondita degli habitat;
- g) elaborazione di una cartografia delle aree di presenza dell'habitat, anche se di superficie puntuale o in forma residuale;

- h) svolgimento di monitoraggi floristico-vegetazionali delle dinamiche riguardanti gli habitat (rigenerazione dei popolamenti delle specie, ecc.);
- i) controllo delle specie strutturanti l'habitat, delle specie indicatrici e delle specie target;
- j) svolgimento di monitoraggi sugli impatti della frequentazione turistica e sull'incidenza del pascolo nel mantenimento dell'habitat, minacciato di colonizzazione dalle praterie circostanti;
- k) individuazione di tracciati al di fuori dell'habitat per gli animali al pascolo, tali da consentire il mantenimento della naturale mobilità degli elementi rocciosi;
- l) individuazione di percorsi alternativi della rete sentieristica interna all'habitat;
- m) negli habitat 8130 e 8160*: interventi di decespugliamento e/o taglio di alberi atti al mantenimento dello stato di conservazione dell'habitat.

CAPO III - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere

Art. 14

(Norme per le acque stagnanti oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp. – 3140, Cod. Palearctic 22.15)

1. Divieti:

- a) prelievi o immissioni idriche che causino repentini cambiamenti del livello delle acque;
- b) prosciugamento o trasformazione d'uso delle pozze d'acqua che ospitano la cenosi.

2. Obblighi:

- a) monitoraggio delle specie del genere *Chara* spp. secondo i criteri stabiliti dal piano di monitoraggio (allegato A tab. 3) per il controllo di un favorevole stato di conservazione dell'habitat;

3. Buone pratiche:

- a) svolgimento di attività di conservazione in banca del germoplasma delle specie di interesse conservazionistico tipiche dell'habitat;
- b) svolgimento di ricerche sul campo per precisare i limiti dell'areale e le diverse caratteristiche stagionali dell'habitat;
- c) aggiornamento della cartografia delle aree di presenza dell'habitat;
- d) svolgimento di monitoraggi floristico-vegetazionali delle dinamiche riguardanti gli habitat (rigenerazione dei popolamenti delle specie, variazioni dell'estensione della superficie di stazioni di specie, stato delle popolazioni, ecc.);
- e) eliminazione di alberi aggettanti sulle pozze o bacini con stazioni a *Chara* spp.; riduzione della copertura arborea per prevenire alterazioni del pH delle acque o causare evoluzione verso altre cenosi o interrimento.

Art. 15

(Norme per le Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi (Cratoneurion) - 7220, Cod. Palearctic 54.12)*

1. Divieti:

- a) accedere ed effettuare qualsiasi intervento di modifica anche temporanea delle caratteristiche dell'area; sono fatti salvi gli interventi di gestione attiva sulla base di progetti specifici volti alla conservazione degli habitat e approvati dal Soggetto gestore;
- b) modificare il regime della falda superficiale;
- c) realizzare nuove captazioni e derivazioni idriche, il rinnovo delle concessioni deve essere sottoposto a procedura di valutazione di incidenza. In ogni caso non è ammesso l'aumento dei prelievi autorizzati al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento;
- d) svolgere attività turistico-ricreative (quali posizionamento di tende, attività di pic-nic, ecc.) al di fuori dei percorsi e delle aree individuate dal Soggetto gestore;

2. Obblighi:

- a) eventuali interventi di conservazione per il contenimento delle specie erbacee e legnose d'invasione dovranno essere realizzati previo assenso del Soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza.

3. Buone pratiche:

- a) censimento dettagliato, elaborazione di una cartografia e caratterizzazione floristico-vegetazionale dei piccoli ambienti umidi presenti nel sito;
- b) posa di pannelli informativi, esplicativi del valore naturalistico dell'habitat in presenza di habitat ubicati in prossimità di viabilità o aree interessate da fruizione antropica;
- c) acquisizione delle aree umide private tramite acquisto, affitto a lungo termine o comodato d'uso;
- d) mantenimento o ripristino di piccole zone con acqua libera idonee a ospitare le specie pioniere;
- e) svolgimento di indagini bibliografiche e campagne di rilevamento sul campo al fine di aggiornare lo stato delle conoscenze degli habitat e le informazioni nella banca dati floristico-vegetazionale della Regione Piemonte;
- f) elaborazione di mappe di distribuzione;
- g) sensibilizzazione e divulgazione sul valore naturalistico e paesaggistico dell'habitat;
- h) incentivazione di attività di conservazione in banca del germoplasma e coltivazione in banca colturale delle specie di interesse conservazionistico tipiche dell'habitat;
- i) realizzazione di interventi di traslocazione per il miglioramento dello stato di conservazione dell'habitat o in presenza di habitat degradati oppure di popolazioni ridotte, previo studio di fattibilità, di specie di interesse conservazionistico tipiche dell'habitat;
- j) svolgimento di rilevamenti floristico-vegetazionali per la caratterizzazione più approfondita degli habitat;
- k) elaborazione di una cartografia delle aree di presenza dell'habitat, anche se di superficie puntuale o in forma residuale;
- l) svolgimento di monitoraggi floristico-vegetazionali delle dinamiche riguardanti gli habitat (rigenerazione dei popolamenti delle specie, ecc.);
- m) controllo delle specie strutturanti l'habitat, delle specie indicatrici e delle specie target.

CAPO IV - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di ambienti delle acque correnti

Art. 16

(Norme per la vegetazione riparia erbacea e arbustiva di greto dei fiumi e dei torrenti – 3220, Cod. Palearctic 24.222)

1. Divieti:

- a) effettuare operazioni di estrazione inerti, movimenti terra, escavazioni, disalvei, riprofilature; sono esclusi dal presente divieto gli interventi necessari per la tutela della pubblica incolumità, dell'equilibrio idrodinamico del corso d'acqua e per la difesa di insediamenti e infrastrutture, previo assenso del Soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- b) realizzare nuove captazioni e derivazioni idriche che alterino significativamente il regime idrologico, lo stato morfologico, lo stato di qualità ecologico e chimico; il rinnovo delle concessioni deve essere sottoposto a procedura di valutazione d'incidenza. In ogni caso non è ammesso l'aumento dei prelievi autorizzati al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento;
- c) transitare sui greti e guadare con mezzi a motore, fatti salvi i motivi di soccorso, pubblica sicurezza, antincendio e di servizio;
- d) fertilizzare e/o ricoprire con suolo i greti ai fini della trasformazione in coltivi o praterie;
- e) effettuare spandimenti zootecnici in aree di greto e comunque in alvei torrentizi;

- f) asportare o tagliare la vegetazione legnosa arbustiva o erbacea salvo quanto previsto alla lettera a) e per interventi effettuati dal Soggetto gestore e finalizzati al mantenimento di specie e/o habitat di interesse comunitario;
 - g) pascolamento, transito sui greti e guado di animali.
2. Obblighi:
- a) mantenimento dei tratti torrentizi e peritorrentizi soggetti naturalmente alla divagazione o all'alluvionamento;
 - b) impiego di specie vegetali autoctone di provenienza certificata per la realizzazione degli interventi di rinaturalizzazione delle sponde;
 - c) espletamento della procedura di valutazione di incidenza per l'apertura di nuovi sentieri o modifiche di quelli esistenti.
3. Buone pratiche:
- a) promozione di progetti mirati al contenimento o eradicazione di specie esotiche invasive e/o al taglio selettivo di specie legnose autoctone d'invasione;
 - b) svolgimento di monitoraggi floristico-vegetazionali sulle dinamiche riguardanti l'habitat (stato delle popolazioni, rapporto tra specie alloctone e specie autoctone, ecc.);
 - c) aggiornamento della cartografia delle aree di presenza dell'habitat;
 - d) definizione di limitazioni alla permanenza e al transito di bestiame al pascolo e all'abbeverata.

CAPO V - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di ambienti agricoli

Art. 17

(Norme per le praterie montane da fieno – 6520, Cod. Palearctic 38.30, Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) – 6510 (Cod. Palearctic 38.2))

1. Divieti:
- a) lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente;
 - b) concimazioni superiori ai nutrienti asportati con la produzione foraggera;
 - c) impiego di concimi minerali.
2. Obblighi:
- a) effettuare almeno un intervento di pascolo o sfalcio all'anno;
 - b) redazione della cartografia delle aree di presenza dell'habitat e di ulteriori praterie di elevato interesse conservazionistico.
3. Buone pratiche:
- a) redazione di un piano pastorale che stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale del pascolamento al fine di garantire la conservazione degli habitat in condizioni ottimali ovvero garantendo la conservazione di valori di elevata biodiversità e la persistenza di specie di elevato interesse conservazionistico individuate dal Soggetto gestore;
 - b) adozione di epoche di sfalcio ottimali per contemperare gli aspetti produttivi con quelli di un'equilibrata composizione floristica (orientativamente tra spigatura e fioritura della graminacea dominante);
 - c) integrazione del pascolamento con interventi di sfalcio meccanico per eliminare eventuali specie infestanti;
 - d) sfalcio ripetuto con asportazione della biomassa in caso di invasione di nitrofile;
 - e) individuazione di "siti di raccolta" in base ai criteri stabiliti dal Decreto legislativo del 14 agosto 2012, n. 148 "Attuazione della direttiva 2010/60/UE, recante deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate ad essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale", al fine di produzione di sementi per la preservazione.

TITOLO III
MISURE SPECIFICHE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE

CAPO I – Specie vegetali

Art. 18

(Disposizioni generali)

1. Il Soggetto gestore può interdire la raccolta di piante intere, o parti di esse, delle specie di interesse conservazionistico non incluse negli allegati della Direttiva Habitat o protette dalla normativa regionale, elencate nell'allegato A Tabella 2 delle presenti Misure.
2. Le presenti norme sono applicabili in corrispondenza delle stazioni di specie e in un intorno minimo di 20 metri, salvo diversa disposizione, identificate e segnalate dal Soggetto gestore anche con utilizzo di recinzioni.
3. Il Soggetto gestore, sentito il parere del Centro per la Biodiversità Vegetale, può definire aree di particolare interesse conservazionistico per le specie vegetali elencate nell'allegato A Tabella 2 delle presenti Misure.

Art. 19

(Misure di conservazione per tutte le specie vegetali di cui all'allegato A Tabella 2)

1. Divieti:
 - a) raccolta di piante intere o parti di essa se non per finalità di studio e conservazione comprovate e realizzate previo assenso del Soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza, per tutte le specie floristiche in Allegato II e IV della Direttiva Habitat e per quelle di interesse conservazionistico contrassegnate dal simbolo * di cui all'Allegato A Tabella 2;
 - b) distruzione diretta o indiretta degli habitat che ospitano le specie di cui all'Allegato A Tabella 2;
 - c) esecuzione di interventi di traslocazione in assenza di autorizzazione rilasciata dal Soggetto gestore sentito il Centro regionale di riferimento;
 - d) introduzione di specie vegetali non naturalmente presenti nel territorio fitogeografico di riferimento per il sito.
2. Obblighi:
 - a) aggiornamento periodico dell'allegato A Tabella 2 delle presenti Misure di conservazione, sentito il Centro per la Biodiversità Vegetale dell'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime;
 - b) monitoraggio delle specie di interesse conservazionistico contrassegnate dal simbolo * nell'elenco di cui all'allegato A Tabella 2 secondo il piano di monitoraggio di cui all'allegato A tabella 3 redatto dal Centro per la Biodiversità Vegetale dell'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime in conformità con quanto previsto all'art. 6 comma 1 lettera b) Misure di conservazione della rete Natura 2000.
3. Buone pratiche:
 - a) realizzazione di interventi di conservazione *ex situ* per le specie di interesse conservazionistico di cui all'allegato A, prioritariamente per quelle contrassegnate da asterisco. La conservazione *ex situ* è effettuata presso la banca del germoplasma e/o il vivaio di flora autoctona del Centro per la Biodiversità Vegetale;
 - b) monitoraggio, su indicazione del Centro per la Biodiversità Vegetale, delle specie di interesse conservazionistico non contrassegnate da asterisco dell'allegato A Tabella 2;
 - c) eliminazione o contenimento delle specie vegetali alloctone invasive, indicate nell'allegato B delle "Misure per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte", entro i 10 metri dal perimetro delle stazioni delle specie indicate dalla Direttiva Habitat e delle specie di interesse conservazionistico contrassegnate da asterisco, elencate nell'allegato A delle presenti Misure. Tali interventi devono essere effettuati secondo modalità specifiche

- definite sulla base della bibliografia di settore e/o su quanto riportato sulle singole specie invasive nelle schede monografiche redatte dalla Regione Piemonte;
- d) individuazione di nuove stazioni, migliorare gli interventi di conservazione e approfondire le conoscenze sulla biologia, l'ecologia, l'areale di distribuzione, delle specie indicate dalla Direttiva habitat, delle altre specie di interesse conservazionistico di cui all'allegato A, delle specie della flora non vascolare e fungina, nel **Sito** e nel settore fitogeografico in cui esso è localizzato, attraverso le seguenti attività:
- 1) inventari;
 - 2) indagini floristiche e campagne di rilevamento sul campo, incluse la raccolta e conservazione di esemplari essiccati finalizzate all'analisi scientifica, al fine di aggiornare lo stato delle conoscenze floristico-vegetazionali e le informazioni nella banca dati floristico-vegetazionale della Regione Piemonte;
 - 3) elaborazione di mappe di distribuzione;
 - 4) valutazione delle categorie e dello stato di conservazione e trend delle popolazioni;
 - 5) valutazione degli habitat per la specie, con indicazione dei fattori di minaccia e pressione.

CAPO II – Specie animali

Art. 20

(Misure di conservazione generali)

1. Nel Sito sono consentite le attività di studio, ricerca e monitoraggio inerenti le specie animali e i loro habitat, svolte a qualunque titolo e nel rispetto delle presenti Misure di conservazione, sentito il Soggetto Gestore.
2. Il Soggetto Gestore promuove le attività di cui al precedente comma 1 finalizzate alla definizione dello status di conservazione, del trend evolutivo, delle aree maggiormente significative per la conservazione e delle minacce reali o potenziali, relative prioritariamente alle specie di cui all'allegato A Tabella 2 delle presenti Misure di conservazione sito-specifiche e delle specie di uccelli migratori e ai loro habitat.
3. Divieti:
 - a) cattura con mezzi non selettivi (trappole luminose, trappole a caduta, etc.), fatti salvi i progetti di ricerca scientifica o monitoraggio autorizzati dal Soggetto gestore.
 - b) appostamento per la fotografia e le riprese video naturalistiche presso i siti di riproduzione;
4. Obblighi:
 - a) le attività di cui ai commi 1 e 2 devono essere condotte in accordo con il Soggetto Gestore e con tecniche non invasive; sono fatte salve eventuali deroghe per le attività di monitoraggio e ricerca autorizzate ai sensi delle disposizioni comunitarie e ministeriali e dal Soggetto Gestore;
 - b) i dati grezzi risultanti dalle attività di cui ai commi 1 e 2 sul territorio del Sito devono essere trasmessi al Soggetto Gestore, qualora richiesti dal medesimo, che potrà utilizzarli nel rispetto dei codici deontologici di riferimento;
 - c) il Soggetto Gestore svolge le attività di cui al precedente comma 1) con proprio personale e/o collaborando con soggetti pubblici e privati;
 - d) in funzione dell'esistenza di minacce reali o potenziali alla conservazione delle specie, il Soggetto Gestore regola o vieta, anche temporaneamente, l'accesso alle aree di cui al comma 5 lett. a).
 - e) Acquisire l'assenso del Soggetto Gestore, salvo l'eventuale espletamento della procedura di Valutazione di incidenza per l'attrezzatura di nuove vie di arrampicata
5. Buone pratiche:
 - a) il Soggetto gestore, ai fini dell'applicazione delle Misure di conservazione di cui al presente Capo II del Titolo III e sulla base dei criteri di cui alle stesse Misure definisce,

all'interno del Sito, le aree e i periodi maggiormente funzionali alla conservazione delle specie (carte della distribuzione, siti di nidificazione, aree di svernamento, mappe di idoneità potenziale, aree di passo per la fauna migratoria);

INVERTEBRATI

Art. 21

(Misure per la tutela dei Lepidotteri)

1. Disposizioni generali

- a) Il Soggetto gestore può interdire anche temporaneamente lo svolgimento di attività che possano compromettere lo stato di conservazione delle specie nelle aree individuate ai sensi del presente articolo, comma 3 lettera a).

2. Divieti:

- a) cattura di specie di lepidotteri, ad eccezione dei casi autorizzati dal Soggetto gestore o, per le specie in Allegato II e IV della Direttiva Habitat, dal Ministero dell'Ambiente;
- b) utilizzo di *Bacillus thuringensis* in tutti gli habitat naturali e seminaturali, fatti salvi ridotti interventi autorizzati dal Soggetto gestore lungo le piste ciclabili e nelle aree attrezzate finalizzati alla pubblica incolumità in caso di gravi infestazioni di Lepidotteri urticanti (es. *Thaumetopoea processionea*, *Thaumetopoea pityocampa*).

3. Obblighi:

- a) sorveglianza del Sito al fine di ridurre il rischio di raccolta di adulti e larve da parte di collezionisti, soprattutto nel periodo di volo.

3. Buone pratiche:

- a) individuazione, elaborazione di cartografia e segnalazione delle aree funzionali alla conservazione delle specie;
- b) apposizione di cartelli informativi a fini didattici e divulgativi.

Art. 22

(Misure per la tutela di Euphydryas maturna)

1. Divieti:

- a) pascolamento, stazzo di animali e sfalcio nei mesi di aprile e maggio nelle aree individuate di presenza della specie o funzionali alla sua conservazione, salvo quanto previsto da eventuale specifica regolamentazione (comma 3 lettera b).

2. Obblighi:

- a) realizzazione di diradamenti e tagli a scelta colturale nei frassineti e nelle formazioni lineari in cui è presente il frassino maggiore finalizzati a mantenere condizioni ideali di illuminazione della chioma, favorevoli alla specie;
- b) conservazione degli individui isolati di frassino maggiore.

3. Buone pratiche:

- a) mantenimento delle attività di pascolo e sfalcio per contrastare l'avanzata del bosco e dei cespuglieti e per preservare i mosaici agricoli.
- b) regolamentazione del pascolo, dello stazzo e dello sfalcio nelle aree individuate di presenza della specie o funzionali alla sua conservazione, nei mesi di aprile e maggio.

Art. 23

(Misure per la tutela di Parnassius mnemosyne)

1. Buone pratiche:

- a) esecuzione di interventi di controllo della vegetazione per impedire la chiusura delle radure in cui si sviluppano le piante nutrici del genere *Corydalis*;
- b) realizzazione di studi specifici volti a definire nel dettaglio le aree di presenza, individuando e cartografando i popolamenti della pianta nutrice (*Corydalis spp*), ove ricercare la specie in periodo di volo.

Art. 24

(Misure per la tutela di Maculinea arion)

1. Divieti:

- a) riduzione dell'estensione o modifica degli ambienti potenzialmente frequentati dalla specie (aree prative ed ecotonali con presenza di *Thymus spp.* e *Origanum vulgare*);
- b) realizzazione di interventi e attività che possano modificare gli habitat cui è vincolata la formica ospite.

2. Buone pratiche:

- a) realizzazione di studi specifici mirati alla localizzazione e alla cartografia delle piante nutrici e delle formiche ospiti utilizzate a livello locale, ove ricercare la specie in periodo di volo;
- b) redazione di un piano pastorale che stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale delle mandrie in funzione della conservazione degli habitat frequentati dalla specie.

Art. 25

(Misure per la tutela di Euplagia quadripunctaria)

1. In base al suo status di conservazione favorevole la specie non richiede nessuna misura di conservazione specifica.

Art. 26

(Misure per la tutela di Rosalia alpina)

1. Divieti:

- a) tagli nelle faggete che prevedano il prelievo di tutta la massa legnosa su superfici maggiori a 1000 metri quadri.

2. Obblighi:

- a) monitoraggio volto ad accertarne l'effettiva presenza nel Sito;
- b) governo a fustaia nelle faggete con trattamento a tagli a scelta colturali per singoli alberi o piccoli gruppi su tutta la superficie del sito con meno di 100 ettari di tale specie, e su almeno il 50 per cento della superficie negli altri casi;

3. Buone pratiche:

- a) individuazione e marcatura permanente di faggi deperienti o morti in piedi, in numero non inferiore a 5 ad ettaro, scelti tra quelli di dimensioni maggiori, che saranno conservati in bosco quali "alberi per la biodiversità" fino a completo decadimento e successiva sostituzione.
- b) conversione a fustaia dei cedui di faggio, anche a regime, con trattamento non uniforme;
- c) messa in luce di grandi faggi deperienti, appena morti o con grandi branche morte;
- d) rilascio in bosco in zone assolate per almeno due anni di alcuni tronchi al suolo di diametro superiore a 25 cm, anche depezzati;
- e) individuazione di nuclei di invecchiamento di gruppi di faggio da sottrarre a tempo indeterminato alla gestione attiva

ANFIBI

Art. 27

(Anfibi che si riproducono in raccolte d'acqua ferma)

1. Divieti:
 - a) distruzione o alterazione dei siti riproduttivi e degli habitat terrestri in un intorno di 500 metri dagli stagni;
 - b) introduzione di ittiofauna e idrofauna di qualsiasi specie nei siti riproduttivi, in fossi e canali ad essi collegati o in corpi d'acqua adiacenti;
 - c) utilizzo di prodotti antiparassitari nocivi alla fauna acquatica.
2. Obblighi:
 - a) elaborazione di una cartografia dettagliata dei siti riproduttivi di anfibi;
 - b) monitoraggio annuale dei siti per verificarne lo stato di conservazione.
3. Buone pratiche:
 - a) creazione, al fine di incrementare la presenza di anfibi e la connessione tra siti riproduttivi, di nuove zone umide, incluse le pozze per l'abbeverata del bestiame;
 - b) creazione di strutture atte a prevenire l'investimento degli animali da parte del traffico veicolare;
 - c) progettazione e creazione di siti riproduttivi alternativi nelle vicinanze (< 500 metri), inadatti ad ospitare ittiofauna (facilmente prosciugabili nella stagione autunnale) e gamberi esotici (realizzare fondo e sponde non escavabili);
 - d) bonifica dei siti riproduttivi in caso di presenza di ittiofauna o gamberi alloctoni mediante il prosciugamento temporaneo (eventualmente anche saltando una stagione riproduttiva) o l'eradicazione dell'ittiofauna alloctona nel periodo in cui gli anfibi sono assenti dallo stagno (settembre-dicembre).

RETTILI

Art. 28

(Misure per la tutela di Podarcis muralis, Lacerta bilineata)

1. Valgono le misure di conservazione indicate al Capo V per gli ambienti agricoli.

PESCI

Art. 29

(Misure per la tutela di Cottus gobio)

1. Divieti:
 - a) immissioni, introduzioni e ripopolamenti di qualsiasi specie di ittiofauna o idrofauna nelle aree di presenza della specie. Sono fatti salvi gli interventi previsti dai Piani di ripopolamento, dai progetti di reintroduzione e dai progetti di tutela di singole specie, previo assenso del Soggetto gestore ed esito positivo della procedura di valutazione di incidenza;
 - b) qualsiasi modifica dello stato dei luoghi delle risorgive;
 - c) effettuazione di nuove captazioni e derivazioni idriche.
2. Buone pratiche:
 - a) rimboschimento delle fasce ripariali;
 - b) manutenzione periodica delle risorgive.

Art. 30
(Specie ittiche delle acque correnti)

1. Divieti

- a) immissione, introduzioni e ripopolamenti di qualsiasi specie di ittiofauna o idrofauna senza l'assenso del Soggetto gestore e previo espletamento della procedura di valutazione di incidenza; sono fatti salvi i disposti di cui al Titolo II Art 3 comma 1 lettera q) delle Misure di Conservazione della Rete Natura 2000.

2. Obblighi:

- a) verifica periodica del rispetto delle normative sulle captazioni idriche e sul rispetto del rilascio del deflusso minimo vitale;
- b) verifica periodica della qualità delle acque tramite appositi indici biotici.

3. Buone pratiche

- a) programmazione di interventi di manutenzione della vegetazione spondale, da realizzarsi su una delle due sponde per tratti alternati di lunghezza non superiore a 500 metri lineari;

UCCELLI

Art. 31
(Misure per la tutela di Aquila chrysaetos)

1. Divieti:

- a) arrecare disturbo alle coppie riproduttive nelle aree di nidificazione;
- b) arrampicare a meno di 500 metri dai nidi frequentati nel periodo compreso tra il 1 febbraio e il 15 agosto;
- c) sorvolare le pareti con nidificazione in atto a meno di 500 metri di distanza laterale dalle stesse.

2. Obblighi:

- a) monitorare la popolazione presente, individuando e cartografando le pareti di nidificazione;

Art. 32
(Misure per la tutela di Bubo bubo)

1. Divieti:

- a) arrecare disturbo alle coppie riproduttive nelle aree di nidificazione;
- b) arrampicare a meno di 500 metri dai nidi occupati nel periodo compreso tra il 15 dicembre e il 30 giugno;
- c) sorvolare le pareti di nidificazione a meno di 500 metri di distanza laterale dalle stesse.

2. Obblighi:

- a) monitorare la popolazione presente, individuando e cartografando le pareti di nidificazione;

Art. 33
(Misure per la tutela di Falco peregrinus)

1. Divieti:

- a) arrecare disturbo alle coppie riproduttive nelle aree di nidificazione;
- b) arrampicare a meno di 500 metri dai nidi occupati nel periodo compreso tra il 1 febbraio e il 15 agosto;
- c) sorvolare le pareti di nidificazione a meno di 500 metri di distanza laterale dalle stesse.

2. Obblighi:

- a) monitorare la popolazione presente, individuando e cartografando le pareti di nidificazione;

Art. 34

(Misure per la tutela di Dryocopus martius)

1. Divieti:
 - a) arrecare disturbo alla specie e ai suoi siti di nidificazione nel periodo dal 1 marzo al 15 giugno compresi;
 - b) abbattere le piante-nido e gli alberi radicati nel raggio di 20 metri da queste.
- 2) Obblighi:
 - a) monitorare l'evoluzione della popolazione nidificante, individuando e cartografando le aree di nidificazione e, possibilmente, le piante nido.
3. Buone pratiche:
 - a) lasciare una pianta a invecchiamento indefinito e una pianta secca in piedi ogni 2.000 m2 di superficie boscata.

Art. 35

(Misure per la tutela di Lanius collurio)

1. Obblighi:
 - a) comunicare al Soggetto gestore gli interventi su siepi in ambiente agricolo;
 - b) monitorare l'evoluzione della popolazione nidificante, individuando e cartografando le aree di nidificazione.
2. Buone pratiche:
 - a) mantenere aperte le aree a pascolo, evitando il rimboschimento naturale e creando un mosaico a prato/pascolo e arbusti idoneo all'insediamento delle coppie riproduttive.

Art. 36

(Misure a favore di Alectoris graeca saxatilis)

1. Obblighi:
 - a) I Comprensori Alpini (CA) e altri Istituti Venatori eventualmente presenti sul territorio del Sito recepiscono eventuali indirizzi gestionali, indicazioni operative e misure di mitigazione impartite dal Soggetto gestore, nonché il divieto di prelievo venatorio in caso di verifica dello stato di conservazione non favorevole delle popolazioni presenti nel medesimo;

MAMMIFERI

Art. 37

(Misure per la tutela di Canis lupus)

1. Obblighi:
 - a) prevedere nel territorio del Sito e nelle aree limitrofe la messa in atto di un sistema integrato di interventi finalizzati alla protezione degli attacchi da canidi che comprenda, oltre all'uso di recinzioni elettrificate mobili, il ricorso ai cani da guardiania, ai dissuasori acustici e l'adozione di buone pratiche per assicurare il controllo degli animali al pascolo. Tali pratiche devono essere estese anche alle aree esterne al Sito in relazione funzionale con esso;
 - b) il Soggetto Gestore, nelle aree di propria competenza, effettua e coordina il monitoraggio in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 357/97 articolo 7 comma 2 per la sorveglianza dello stato di conservazione della specie. Il monitoraggio deve essere eseguito nel rispetto dello schema nazionale e di popolazione alpina indicato nelle Linee Guida per il monitoraggio Nazionale del lupo in Italia redatte da ISPRA e sulla base di quanto definito nel documento "Strategia, criteri e metodi per il monitoraggio dello stato di conservazione della popolazione di lupo sulle alpi italiane (2014)", sviluppato nell'ambito del Progetto LIFE "WOLFALPS";

- c) il Soggetto Gestore, sentito il Centro di Referenza per la Conservazione e Gestione dei Grandi Carnivori della Regione Piemonte, individua le “Aree funzionali alla conservazione della Specie” sulla base delle attività di monitoraggio di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo e del "Modello spaziale e Mappa di Idoneità Ambientale per i siti di Riproduzione del Lupo sulle Alpi Piemontesi" (Allegato B), realizzato nell’ambito del Progetto LIFE WOLFALPS;
- d) il Soggetto Gestore tutela i siti di riproduzione documentati nel Sito, ancorché esterni alle aree di cui alla precedente lettera c), regolamentandone, se necessario, l’accesso o applicando i disposti di cui al presente articolo, comma 3) delle presenti “Misure di conservazione sito-specifiche”;
- e) il Soggetto Gestore, per il territorio di propria competenza, salvaguarda le “Aree idonee alla riproduzione della Specie per il territorio della Regione Piemonte”, identificate mediante l’allegato B, promuovendo una gestione programmata delle attività antropiche compatibile con le esigenze ecologiche della specie;
- f) il Soggetto Gestore monitora la presenza dei cani vaganti e il fenomeno del randagismo canino, in particolare relativamente alle razze canine simili al lupo (cane lupo cecoslovacco);
- g) in presenza di casi di comprovato o sospetto utilizzo di esche e bocconi avvelenati, il Soggetto gestore effettua il controllo e la bonifica del territorio del Sito anche mediante l’utilizzo di unità cinofile antiveleno;
- h) il Soggetto gestore predispone attività di controllo e bonifica continua anche dei territori limitrofi al Sito con l’utilizzo di unità cinofile antiveleno.

2. Divieti:

- a) effettuare qualsiasi attività che preveda l’utilizzo della tecnica di wolf-howling (ululato indotto) non motivata da esigenze di monitoraggio/ricerca e senza l’assenso del Soggetto gestore.

3. Ulteriori divieti vigenti nelle aree individuate secondo i disposti di cui al precedente comma 1 lettera c):

- a) effettuare interventi selvicolturali, compreso l’esbosco nel periodo compreso tra il 1 maggio e il 30 settembre di ogni anno; nel restante periodo e fatte salve eventuali ulteriori limitazioni di cui al Capo I, nelle stesse aree sono ammessi esclusivamente:
 - 1. interventi selvicolturali orientati al raggiungimento e alla conservazione di una struttura forestale caratterizzata da una maggiore maturità e da una composizione specifica il più possibile simile a quella naturale;
 - 2. la conservazione e/o il ripristino di radure all’interno di superfici forestali, con superficie unitaria inferiore a 2000 metri quadri ed estensione complessiva non superiore al 10 per cento della superficie boscata;
 - 3. il ripristino naturalistico di stagni, maceratoi, pozze di abbeverata, fontanili, risorgive, fossi e muretti a secco interni al bosco.
- b) praticare l’attività venatoria, inclusa l’attività di controllo demografico del cinghiale, nel periodo compreso tra il 1 maggio ed il 30 settembre di ogni anno;
- c) svolgere attività di addestramento cani, con o senza sparo, dal 1 maggio al 30 settembre;
- d) la realizzazione di nuova viabilità forestale e agrosilvopastorale.

4. Buone pratiche:

- a) promozione di attività economiche compatibili con la presenza del predatore (eco-turismo, attività agro-silvo-pastorali, creazione di prodotti locali wolf-friendly); programmazione di attività di eco-turismo atte a evitare situazioni di sovrapposizione temporale e spaziale con i branchi residenti durante il periodo nella tana (maggio-giugno) e nei rendez-vous (luglio-settembre);
- b) mantenimento di una comunità diversificata di ungulati in grado di assicurare un’adeguata disponibilità di prede per il lupo attraverso una gestione venatoria compatibile con la presenza del predatore;
- c) gestione e controllo dei cani vaganti e del randagismo canino, in particolare di razze canine simili al lupo (cane lupo cecoslovacco), anche tramite cattura;

- d) monitoraggio, gestione e controllo di eventuali casi di ibridazione di prima o seconda generazione tra lupo e cane accertata genotipicamente e fenotipicamente, previa valutazione e autorizzazione dell'ISPRA;
- e) monitoraggio dei cani da guardiania problematici e gestione degli stessi tramite l'attivazione di tavoli di coordinamento con Comuni, ASL e altri soggetti competenti;
- f) attività che impediscano la frammentazione degli habitat e che riducano il disturbo antropico associato con lo sviluppo di infrastrutture anche nelle zone limitrofe al Sito;
- g) promozione di azioni per la prevenzione del bracconaggio, per il controllo capillare e sistematico del territorio e per la persecuzione degli illeciti con particolare riferimento all'uso di mezzi illegali di cattura e/o uccisione di fauna selvatica (es. lacci, trappole, esche avvelenate);
- h) promozione di attività di sensibilizzazione, informazione e formazione per il pubblico generico, i turisti e gli stakeholder sulle problematiche connesse al bracconaggio (allestimento di bacheche o cartelli informativi, incontri di divulgazione e formazione);
- i) cooperazione su attività antibracconaggio, monitoraggio e comunicazione con gli Enti responsabili delle attività nei territori confinanti con il Sito.

ALLEGATI

Allegato A – Tipologie ambientali e principali specie

Sono di seguito individuate le macro-tipologie ambientali che caratterizzano il Sito della Rete Natura 2000 IT1160067 – Vallone dell’Arma, con riferimento alle tipologie di riferimento elencate nel “Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000” del Ministero dell’Ambiente e le principali specie di interesse conservazionistico presenti nel sito.

Tab. 1 – Sinossi delle tipologie ambientali del Sito della Rete Natura 2000 IT1160067 – Vallone dell’Arma

Macro-tipologie regionali	Tipologie ambientali di riferimento (D.M. 17/10/2007)	Tipologie ambientali di riferimento “Linee guida” D.M. 3/9/2002 (Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000)	Codici All. I Direttiva Habitat
Ambienti aperti	<ul style="list-style-type: none"> - Ambienti aperti alpini - Ambienti aperti delle montagne mediterranee - Ambienti steppici - Corridoi di migrazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Vegetazione erbacea e arbustiva alpina - Praterie montane - Ambienti rupestri - Praterie umide - Ghiaioni - Rocce 	4060, 6110*, 6170, 6210(*), 6430, 8130, 8160*, 8210, 8230
Ambienti forestali	<ul style="list-style-type: none"> - Ambienti forestali alpini - Ambienti forestali delle montagne mediterranee 	<ul style="list-style-type: none"> - Faggete e boschi misti mesofili - Macchia mediterranea 	9130, 9150, 9180*, 5210
Acque ferme	<ul style="list-style-type: none"> - Zone umide 	<ul style="list-style-type: none"> - Sorgenti pietrificanti - Laghi 	3140, 7220*
Acque correnti	<ul style="list-style-type: none"> - Ambienti fluviali - Corridoi di migrazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Acque correnti 	3220
Ambienti agricoli	<ul style="list-style-type: none"> - Ambienti agricoli 	<ul style="list-style-type: none"> - Praterie 	6520

* Habitat prioritario

Tab. 2 – Elenco delle specie, comprese quelle di interesse conservazionistico non inserite nelle Direttive

Gruppo	Cod.	Nome scientifico	Motivo tutela
Uccelli			
	A412	<i>Alectoris greca</i>	Art.4 della Direttiva 2009/147/EC – Allegato IV della Direttiva 92/43/CEE
	A091	<i>Aquila chrysaetos</i>	
	A215	<i>Bubo bubo</i>	
	A236	<i>Dryocopus martius</i>	
	A103	<i>Falco peregrinus</i>	
	A338	<i>Lanuis collurio</i>	
Mammiferi			
	1352	<i>Canis lupus</i>	Allegato II e IV della Direttiva 92/43/CEE
	2644	<i>Capreolus capreolus</i>	Convenzioni internazionali
	2607	<i>Sciurus vulgaris</i>	
Anfibi			
	1213	<i>Rana temporaria</i>	Allegato V della Direttiva 92/43/CEE
Rettili			
	5179	<i>Lacerta bilineata</i>	Allegato IV della Direttiva 92/43/CEE
	1283	<i>Coronella austriaca</i>	
	1256	<i>Podarcis muralis</i>	
Pesci			
	1163	<i>Cottus gobio</i>	Allegato II Direttiva 92/43/CEE
Invertebrati			
	6169	<i>Euphydryas maturna</i>	Allegato II della Direttiva 92/43/CEE
	1087	<i>Rosalia alpina</i>	
	1956	<i>Parnassius mnemosyne</i>	Allegato IV della Direttiva 92/43/CEE
	1058	<i>Maculinea arion</i>	
	6199	<i>Euplagia quadripunctaria</i>	Allegato II della Direttiva 92/43/CEE
Vegetali		<i>Aceras anthropophorum</i> (L.) R. Br.	Specie rara nel settore fitogeografico delle Alpi Cozie
		<i>Aconitum anthora</i> L.	Specie inclusa nella Lista rossa IUCN per l'Italia
		<i>Alyssum ligusticum</i> Breistr.	Endemita delle Alpi sudoccidentali e specie inclusa nella Lista rossa IUCN per il Piemonte
		<i>Anthriscus nitida</i> (Wahlenb.) Hazsl.	Specie molto rara nel settore fitogeografico delle Alpi Liguri e Marittime piemontesi
		<i>Campanula bertolae</i> Colla	Endemita delle Alpi occidentali
		<i>Juniperus thurifera</i> L. *	Specie inclusa nelle Liste rosse IUCN per l'Italia e per il Piemonte
		<i>Ophris fuciflora</i> (Crantz) Moench	Specie rara nel settore fitogeografico delle Alpi Cozie
		<i>Ophris insectifera</i> L.	Specie rara nel settore fitogeografico delle Alpi Cozie

		<i>Prunus brigantina Vill.</i>	Endemita delle Alpi sudoccidentali
		<i>Sedum fragrans * t Hart</i>	Specie inclusa nelle Liste rosse IUCN per l'Italia e per il Piemonte
		<i>Thymus spp.</i>	Specie nutrice di <i>Maculinea arion</i>
		<i>Origanum vulgare</i>	Specie nutrice di <i>Maculinea arion</i>
		<i>Corydalis spp</i>	Specie nutrice di <i>Parnassius mnemosyne</i>
		<i>Plantago spp</i>	Specie nutrice di <i>Euphydryas maturna</i>
		<i>Veronica spp</i>	Specie nutrice di <i>Euphydryas maturna</i>

Tab. 3 Piano di monitoraggio delle specie inserite negli allegati della Direttiva e di specie di interesse naturalistico

<i>Juniperus thurifera L.</i>	Controllo stazioni	Anni 3
<i>Sedum fragrans * t Hart</i>	Controllo stazioni	Anni 3